

**DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI
DEI GIUDICI POPOLARI**

Al Sig. SINDACO

del COMUNE di PONZANO VENETO (TV)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

residente nel Comune in Via n°

CHIEDE

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici popolari di

Corte di assise

Corte di assise di appello

Allo scopo, dichiara:

- di essere cittadino/a italiano/a;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di svolgere la seguente professione
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice popolare previste dall'art.12 della Legge 10 aprile 1951, n.287 * ;
- di aver conseguito il seguente titolo di studio:
conseguito nell'anno presso l'Istituto

Ponzano Veneto, lì

Il richiedente

.....

*** Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare:**

- i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Art. 9 – I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo

Art. 10 – I giudici popolari delle Corti d'Assise d'Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività dei servizi appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.